



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.14 Reg. Deliberazioni Data 28.05.2021 N°Prot.2442/2021 N°Reg. Pubbl. <u>189/21</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021.
--	---

L'anno duemila ventuno, il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	SI		9) SELVA Davide Raimondo		SI
2) BARBAZZA Deni	SI		10) FALCHI Pier Carlo	SI	
3) MAURI Mauro	SI		11) POMI Adele		SI
4) ZINETTI Vilma	SI				
5) BOTTA Marco	SI				
6) Zinetti Fabio	SI				
7) DE ALBERTI Marco	SI				
8) PIVANTI Edoardo	SI				
Assegnati n. 11				Presenti n.9 (nove)	
In carica n. 11				Assenti: 2 (due)	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da altre due componenti riferite ai servizi articolate nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi da 641 a 668 dedicati, nell'alveo dell'imposta unica comunale, alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti- Tari, ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares, contestualmente abrogata dal successivo comma 704 della Legge nr.147/2013.

- La tassa comunale sui rifiuti, disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704 della citata Legge nr.147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

PREMESSO inoltre che La Legge 27-12-2019, nr.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.

RICHIAMATO Il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti dall'art.30 all'art.45, approvato con delibera nr.5 del 29-04-2014 ed entrato in vigore dal 1° Gennaio 2014. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 luglio 2000, nr.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 147/2013 nella commisurazione della tariffa si deve tenere conto dei criteri del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158;
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13-01-2003, nr.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

CONSIDERATO che:

- L'articolo 53, comma 16, Legge 23-12-2000, nr.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, Legge 28-12-2001, nr.448, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28-09-1998, nr.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- L'articolo 1, comma 169, Legge nr.296/2006 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013 IL Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale";

VISTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno 30.04.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato differito al 31-05-2021;

VISTO che con il suddetto Decreto Legge inoltre è stata modificata la modalità di approvazione della tariffazione riferita al servizio gestione rifiuti, stabilendo il differimento del termine per la determinazione delle tariffe dal 30 Aprile al 30 Giugno 2021.

DATO ATTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente: - al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*; - il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché delle successive disposizioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna e in questa stessa seduta nel quale il *Benchmark di riferimento è il costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto dell'Ispra pari a 30,02 Eurocent/Kg.*

FATTO CONSTARE che il suddetto Piano Finanziario è stato predisposto in ottemperanza all'art.18, comma 3, della Delibera ARERA NR.443/2019/R/Rif.

VISTO che il suddetto Piano evidenzia costi complessivi pari a Euro 81.280,00 con entrata teorica calcolata a sistema di € 81.182,66, così ripartita

UTENZE DOMESTICHE	83%	67.359,83
UTENZE NON DOMESTICHE	17%	13.822,83
TOTALE	100%	81.182,66

DETERMINATE le superfici imponibili sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche come risultanti dalla banca dati dell'ufficio tributi e riportate nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE UTENZE	NUMERO UTENZE	SUPERFICI IMPONIBILI (METRO
--------------------	---------------	-----------------------------

		QUADRATO)
Utenze Domestiche	526	51.298,10
Utenze Non Domestiche	12	5.120,30
Totale	538	

EVIDENZIATO che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

FATTO CONSTARE CHE le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e che si provvederà in tal senso in sede di variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 ed a seguito della formazione della lista di carico per la riscossione della Tari che fornirà le informazioni esatte sul gettito del tributo.

RILEVATO che l'adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2021 pari a Euro 81.280,00 teorico 81.182,66.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: nr.9 (nove)

Consiglieri votanti: 8 (otto),

Consiglieri astenuti: 1 (Uno) Falchi

Voti unanimi favorevoli 8 (otto) espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di prendere atto che il costo presunto complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 da coprire attraverso l'applicazione della tassa rifiuti – TARI- è pari a Euro 81.280,00 così come definiti nel Piano Finanziario precedentemente approvato, suddiviso in costi fissi per euro 15.580,00 e costi variabili per euro 65.700,00.

3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche nelle misure indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione, (ALLEGATI SUB B e SUB C).

4) Di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° GENNAIO 2021, riservandosi, per quanto di competenza e nei termini di cui in narrativa, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie nell'osservanza delle prescrizioni ARERA.

5) Di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa.

6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del d. lg. 30-12-1992, nr.504, pari al 5%.

8) Di stabilire le seguenti riduzioni, da applicarsi oltre a quelle già previste dal vigente regolamento, alle sole utenze non domestiche e alla sola parte variabile della tariffa, per promuovere la ripresa delle attività economiche e turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1) 80% parte variabile della tariffa.

9) Di dare atto che le riduzioni sopra previste saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e che si provvederà in tal senso in sede di variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 ed a seguito della formazione della lista di carico per la riscossione della Tari che fornirà le informazioni esatte sul relativo gettito.

10) Di provvedere alla trasmissione del presente deliberato, per la sua pubblicazione sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge nr.214/2011;

INDI

Con separata votazione unanime favorevole, dei consiglieri votanti essendo nove i presenti – otto i votanti e un astenuto (FALCHI), delibera di conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Pedace



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 24 GIU. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 24 GIU. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 MAG 2021 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 24 GIU. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE






COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

0

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Coef	Kd	Euro/m ²	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Nord	Coef						
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	0,51	max	4,20	max	0,169503	1,139612	1,309115	
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	3.750,00	0,80	max	6,55	max	0,265888	1,77252	2,043139	
3 Stabilimenti balneari	-	-	0,63	max	5,20	max	0,209387	1,410948	1,620334	
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	0,43	max	3,55	max	0,142915	0,963243	1,106158	
5 Alberghi con ristorante	-	-	1,33	max	10,93	max	0,442038	2,965704	3,407742	
6 Alberghi senza ristorante	-	-	0,91	max	7,49	max	0,302447	2,032308	2,334755	
7 Case di cura e riposo	-	-	1,00	max	8,19	max	0,332360	2,22243	2,554603	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	31,00	1,13	max	9,30	max	0,375566	2,523426	2,898992	
9 Banche ed istituti di credito	-	-	0,58	max	4,78	max	0,192769	1,296987	1,489755	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	-	1,11	max	9,12	max	0,368919	2,474585	2,843505	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	60,00	1,52	max	12,45	max	0,505187	3,378135	3,883321	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	310,00	1,04	max	8,50	max	0,345654	2,306357	2,652011	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	1,16	max	9,48	max	0,385537	2,572266	2,957804	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	0,91	max	7,50	max	0,302447	2,035021	2,337468	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	571,00	1,09	max	8,92	max	0,362272	2,420318	2,782590	
17 Bar, caffè, pasticceria	1	150,00	4,84	min	39,67	min	1,608621	10,763904	12,372525	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	188,30	3,64	min	29,82	min	1,209789	8,091243	9,301032	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	60,00	2,38	max	19,55	max	0,791016	5,304621	6,095637	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	2,61	max	21,41	max	0,867459	5,809307	6,676765	
21 Discoteche, night club	-	-	6,06	min	49,72	min	2,014099	13,490832	15,504932	
22 -	-	-	1,64	max	13,45	max	0,545070	3,649471	4,194541	
23 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
24 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
25 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
26 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
27 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
28 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
29 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
30 -	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	12	5.120,30	0,00	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,000000	0,000000	0,000000	



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

0

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	119	9.659,85	22,6%	81,2	Nord	75,979685	0,228143	18,52	45,59	45,59	64,11
Famiglie di 2 componenti	326	31.912,82	62,0%	97,9	0,84	0,60	0,266166	26,06	106,37	53,19	132,43
Famiglie di 3 componenti	38	4.096,62	7,2%	107,8	0,98	1,40	0,293326	31,62	136,76	45,59	168,39
Famiglie di 4 componenti	31	4.053,63	5,9%	130,8	1,08	1,80	0,315054	41,20	167,16	41,79	208,35
Famiglie di 5 componenti	10	1.378,71	1,9%	137,9	1,16	2,20	0,336782	46,43	220,34	44,07	266,77
Famiglie di 6 o più componenti	2	196,47	0,4%	98,2	1,24	2,90	0,353078	34,68	258,33	43,06	293,02
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,40	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	526	51.298,10	100%	97,5		Media	0,298758		Media	45,55	

